DELIBERA DEL 06.03.2024 - ODG N. 4

OGGETTO: Proposta di modifica degli artt. 121 e 123 del Regolamento Generale di Ateneo.

Componente	F	C	A	AG
Roberto Gianmaria Berlato	X			
Lorenzo Ciocca	X			
Rosaria Catia Cucco	X			
Aldo Dalla Via				X
Carla Patrizia Dani	X			
Luca Farinazzo	X			
Alessandro Longato	X			
Andrea Nardi				X

Componente	F	C	A	AG
Serena Nicolè	X			
Angeliki Patsadaki	X			
Laura Provasi	X			
Daniele Pulit				X
Elisa Salvato	X			
Cristina Toso				X
Dario Vettore				X
----------	----	----	----	----

Legenda: F = favorevole, C = contrario, A = astenuto, AG = Assente giustificato

Il Consiglio del personale tecnico e amministrativo

- **Visto** l'art. 27 dello Statuto di Ateneo;
- **Visto** l'art. 1 del regolamento per il funzionamento del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;
- **Visti** gli artt. 47 e 48 dello Statuto di Ateneo;
- **Considerato** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30.01.2024, ove è previsto quale obiettivo dell'Area Affari Generali e Legali - AAGL l'"*adeguamento del Regolamento Generale alle modifiche statutarie, alle richieste docenti, CPTA, Consiglio degli studenti e specializzandi", da finalizzare entro il 31.12.2024*;
- **Considerato** che il Consiglio ha analizzato dettagliatamente il Regolamento Generale di Ateneo individuando una serie di indicazioni da fornire all'Area Affari Generali e Legali - AAGL;
- **Considerato** opportuno individuare una disciplina relativa alle elezioni dei componenti del Consiglio di Dipartimento che semplifichi anche le attività di supporto da parte del personale tecnico amministrativo nella gestione delle procedure di elezione dei componenti dell'organo suddetto;
- **Considerata** opportuna una maggiore rappresentatività del medesimo personale tecnico amministrativo nella Giunta di Dipartimento nel rispetto delle proporzioni numeriche fissate dallo Statuto tra professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico amministrativo

CHIEDE

di intervenire e modificare i seguenti articoli sulla base delle motivazioni di seguito riportate:

Art. 121 comma 1: "*Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento, dal Segretario di Dipartimento, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza da persona designata dal Direttore, da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca, il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento, in misura pari al quindici per cento dei componenti il collegio, arrotondato all'intero superiore, e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella seguente misura: (...)"* la frase "*il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento,"* si chiede venga sostituita con *"**il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento ovvero siano iscritti a un corso di dottorato di ricerca di cui il Dipartimento sia sede amministrativa***", permettendo così una semplificazione della procedura di identificazione dell'elettorato attivo e passivo nei Consigli di Dipartimento.

Art. 123 comma 3: si chiede di aggiungere dopo la previsione "*la Giunta è composta, ai sensi dell'art. 48 comma 2 dello Statuto, dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal Segretario di Dipartimento che, di norma, svolge anche funzioni di verbalizzante, da un minimo di quattro professori di ruolo e due ricercatori, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Tale numero può essere diversamente stabilito dal regolamento del Dipartimento, in relazione al numero del personale afferente e alla complessità organizzativa del Dipartimento, fino ad un massimo di otto professori di ruolo e quattro ricercatori, nel rispetto delle precedenti proporzioni tra le diverse componenti dei docenti*" la seguente frase: *"**Il numero minimo di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo è elevato a due nel caso in cui nella struttura sia stato individuato il Responsabile della gestione tecnica ai sensi di quanto previsto all'Art. 119 comma 6. Il numero minimo dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo è altresì elevato a due in tutti i casi in cui sia stata stabilita una composizione superiore al minimo delle componenti elettive del personale docente"*.**

Delle presenti proposte di modifica è redatta apposita tavola sinottica allegata (allegato 1).

Il Consiglio approva all'unanimità.

La Presidente	La Segretaria verbalizzante
Serena Nicolè	Laura Provasi

Firmato digitalmente da: Serena Nicolè
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 12/03/2024 13:25:09

Firmato digitalmente da Laura Provasi
Data: 12.03.2024 18:11:13 CET

ALLEGATO 1 - Seduta del giorno 06.03.2024

Proposta di modifica dell'art. 121 e dell'art. 123 del Regolamento Generale di Ateneo:

ART. 121	
Testo vigente	Testo approvato dal Consiglio PTA nella seduta del giorno 06 marzo 2024
Art. 121 - Il Consiglio di Dipartimento - Composizione - Convocazione	Art. 121 - Il Consiglio di Dipartimento - Composizione - Convocazione
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento, dal Segretario di Dipartimento, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza da persona designata dal Direttore, da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca, il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento, in misura pari al quindici per cento dei componenti il collegio, arrotondato all'intero superiore, e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella seguente misura: - fino a 20 unità di personale tecnico amministrativo la rappresentanza è pari al 25% dello stesso, arrotondato all'intero superiore; - qualora si superino le 20 unità, la rappresentanza del personale è pari a 5 unità, più il 10% delle unità eccedenti le 20, arrotondato all'unità superiore. In ogni caso il numero totale dei rappresentanti non potrà superare il 50% dei membri di diritto. Il mandato di rappresentanza del personale tecnico amministrativo, dei dottorandi e assegnisti dura, rispettivamente, quattro anni e due anni.	1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento, dal Segretario di Dipartimento, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza da persona designata dal Direttore, da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca, **il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento ovvero siano iscritti a un corso di dottorato di ricerca di cui il Dipartimento sia sede amministrativa**, in misura pari al quindici per cento dei componenti il collegio, arrotondato all'intero superiore, e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella seguente misura: - fino a 20 unità di personale tecnico amministrativo la rappresentanza è pari al 25% dello stesso, arrotondato all'intero superiore; - qualora si superino le 20 unità, la rappresentanza del personale è pari a 5 unità, più il 10% delle unità eccedenti le 20, arrotondato all'unità superiore. In ogni caso il numero totale dei rappresentanti non potrà superare il 50% dei membri di diritto. Il mandato di rappresentanza del personale tecnico amministrativo, dei dottorandi e assegnisti dura, rispettivamente, quattro anni e due anni.

ART. 123	
Testo vigente	Testo approvato dal Consiglio PTA nella seduta del giorno 06 marzo 2024
Art. 123 - La Giunta del Dipartimento - Composizione - Convocazione - Compiti 3. La Giunta è composta, ai sensi dell'art. 48 comma 2 dello Statuto, dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal Segretario di Dipartimento che, di norma, svolge anche funzioni di verbalizzante, da un minimo di quattro professori di ruolo e due ricercatori, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Tale numero può essere diversamente stabilito dal regolamento del Dipartimento, in relazione al numero del personale afferente e alla complessità organizzativa del Dipartimento, fino ad un massimo di otto professori di ruolo e quattro ricercatori, nel rispetto delle precedenti proporzioni tra le diverse componenti dei docenti.	Art. 123 - La Giunta del Dipartimento - Composizione - Convocazione - Compiti 3. La Giunta è composta, ai sensi dell'art. 48 comma 2 dello Statuto, dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal Segretario di Dipartimento che, di norma, svolge anche funzioni di verbalizzante, da un minimo di quattro professori di ruolo e due ricercatori, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Tale numero può essere diversamente stabilito dal regolamento del Dipartimento, in relazione al numero del personale afferente e alla complessità organizzativa del Dipartimento, fino ad un massimo di otto professori di ruolo e quattro ricercatori, nel rispetto delle precedenti proporzioni tra le diverse componenti dei docenti. **Il numero minimo di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo è elevato a due nel caso in cui nella struttura sia stato individuato il Responsabile della Gestione Tecnica ai sensi di quanto previsto all'art. 119 comma 6. Il numero minimo dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo è altresì elevato a due in tutti i casi in cui sia stata stabilita una composizione superiore al minimo delle componenti elettive del personale docente.**